



# CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 23 del 12-03-2019

Oggetto:	TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CONFERMA TARIFFE DALL'1.1.2019
----------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 16:30, in una sala delle adunanze dell'Ente suddetto, convocata con appositi avvisi nei modi di legge la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

---

UCCHIELLI PALMIRO	Sindaco	P
GAMBINI FRANCA	Assessore	A
GATTONI STEFANO	Assessore	P
CIARONI DANIELA	Assessore	P
CALZOLARI MIRCO	Assessore	P
GHISELLI ANGELO	Assessore	P

---

ASSEGNATI N. 6 IN CARICA N. 6 PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 1

---

Partecipa il **Segretario Comunale Bartolucci Romano**, anche con funzioni di verbalizzante.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sen. **UCCHIELLI PALMIRO** in qualità di **Sindaco** ed invita la **GIUNTA COMUNALE** alla discussione dell'oggetto su riferito sottoponendo all'esame della stessa, la seguente **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**VISTO:**

- il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;
- il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2014, esecutiva;
- il Regolamento comunale dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni – ICP/DPA, approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 04.04.2014, immediatamente esecutiva;
- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del del Consiglio Comunale n. 24 del 31.05.2016, esecutiva;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinati al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i;
- l'articolazione tariffaria dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è indicata, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 19 del predetto decreto, sulla base delle 5 classi demografiche delineate al precedente articolo 2;
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria del richiamato articolo 12 del D.Lgs. n. 507/93 a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- il Comune di Vallefoglia, in ragione del numero di abitanti registrato al 31 dicembre 2018 di n. 15.133 unità, appartiene alla Classe IV, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993;

**PRESO ATTO CHE:**

- con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 04.04.2014, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel quale, all'art. 3, sono stati approvati gli incrementi della tariffa base (ai sensi dell'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997) e l'adeguamento al minimo di legge previsto dal sopracitato DPCM 16 febbraio 2001 nella seguente misura:
  - imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni fino a 1mq. 20%,
  - imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni oltre 1mq 40%;
- con la deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 32 del 04.01.2014 sono state approvate le tariffe che tenevano conto di tali maggiorazioni,

**VERIFICATO CHE:**

- ad opera dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 è stata abrogata la possibilità riconosciuta ai Comuni di aumentare le tariffe dell'Imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 15, del 10 gennaio 2018, e della successiva Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, a decorrere dall'anno 2013 i Comuni non erano più

legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997;

**PRECISATO** che i comuni estinti di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola avevano deliberato gli incrementi percentuali di cui sopra da tempo immemore e che il Comune di Vallefoglia ha sono confermato quanto precedentemente approvato nei comuni estinti;

**VISTE** le disposizioni dettate dall'art. 1, comma 919, della Legge di Bilancio per l'anno 2019, n. 145/2018, che riconosce ai Comuni la facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 50% disponendo: *"A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"*;

**CONSIDERATO** che l'amministrazione comunale intende confermare il gettito relativo all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, confermando le tariffe applicate sino al 31.12.2018, comprensive delle maggiorazioni sopra indicate, applicabili nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima da applicare;

**ATTESO CHE** l'art. 42, comma 1, lettera f), della Legge n. 267/2000, esclude dalla competenza dei Consigli Comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

**VISTI:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale

DELIBERA DI GIUNTA n.23 del 12-03-2019 COMUNE DI VALLEFOGLIA

- triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;
  - l'art. 3, c. 5, del D.Lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), della L. 448/2001, secondo cui «*in deroga all'art. 3 della L. 212/2000, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno*»;

**TENUTO CONTO** delle sopravvenute ragioni normative, correlate alle previsioni della Legge di bilancio per l'anno 2019, n. 145/2018, successiva all'approvazione del bilancio comunale avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27.11.2018, che apportano modifiche al quadro normativo, con possibilità di deliberare aumenti tariffari per Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni a decorrere dal 1° gennaio 2019;

**PRESO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per l'anno 2019/2021 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

## **PROPONE**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, la sola maggiorazione nella misura del 40% delle tariffe dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per le superfici superiori al metro quadrato, dando atto che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato, ai sensi

DELIBERA DI GIUNTA n.23 del 12-03-2019 COMUNE DI VALLEFOGLIA

- dell'art. 1, comma 919, della Legge n. 145/2018, in quanto la maggiorazione del 20% per le superfici fino al metro quadrato non è più applicabile;
3. di confermare la suddivisione del territorio comunale in categorie "normale" e "speciale" come individuate nel regolamento;
  4. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione di cui all'allegato A, si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. 296/2006;
  5. di precisare, che ai sensi della normativa richiamata al precedente punto, le maggiorazioni previste fino al 31.12.2018 erano già state deliberate dai comuni estinti prima dell'entrata in vigore del D.L. 83/2012 e che tali maggiorazioni sono sempre state ininterrottamente applicate fino al 31.12.2018 dai comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola e dal 2014 dal comune di Vallefoglia;
  6. di precisare che le entrate tributarie derivanti dall'applicazione della presente deliberazione, sono indispensabili ad assicurare gli equilibri di bilancio relativi all'esercizio finanziario cui si riferiscono, ragione per cui la presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale della manovra di bilancio degli esercizi finanziari in cui sono applicate tali misure tariffarie;
  7. di disporre che la presente deliberazione, unitamente al regolamento allegato, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
  8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 
-

## LA GIUNTA COMUNALE

**SENTITA** la relazione del Sindaco;

**VISTA** la proposta di deliberazione;

**VISTI** i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:  
Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandrini in data 06.03.2019, favorevole;

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:  
Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandrini in data 06.03.2019, favorevole;

**CON VOTI** unanimi, espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- Inoltre la **G.C.**, ravvisata l'urgenza, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, **DICHIARA** il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Sen. UCCHIELLI PALMIRO

Il Segretario Comunale  
Bartolucci Romano

---

	Tariffe base per mezzi pubblicitari di superficie fino ad 1 mq.	Tariffe con aumento del 40 % per mezzi pubblicitari di superficie superiore ad 1 mq.	
<b>1 PUBBLICITA' ORDINARIA (art.12, comma 1)</b>			
1.01	per ogni metro quadro e per anno solare per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art. 12, comma 2)	13,43	18,80
1.02	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e 8.50, la tariffa è maggiorata del 50% (art. 12, comma 4)	1,34	1,88
1.03	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq. 8.50, la tariffa è maggiorata del 100% (art. 12, comma 4)		28,20
1.04	qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%		37,60
1.05		26,86	37,60
<b>2 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art. 13, comma 1)</b>			
effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva e per anno solare (art. 13, comma 1)			
2.01			
2.01.01	all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato	13,43	18,80
2.01.02	all'esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato	13,43	18,80
2.01.03	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq. 5.50 e 8.50, è dovuta una maggiorazione del 50%		28,20
2.01.04	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva superiore a mq. 8.50, è dovuta una maggiorazione del 100%		37,60
2.01.05	qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%	26,86	37,60
<b>3 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (art. 13, comma 3)</b>			
3.01	autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000	74,37	non si applica
3.02	autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000	49,58	non si applica
3.03	motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1. e 3.2.	24,79	non si applica
3.04	per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata		
<b>4 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14, comma 1)</b>			
4.01	per conto altrui		
con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare per la pubblicità di cui al punto 4.1, di durata non superiore a 3 mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa (art. 14, comma 2) di			
4.01.01	per conto proprio	41,32	57,85
4.01.02		4,13	5,79
4.02	per conto proprio		
4.02.01	la tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art. 14, comma 3)	20,66	28,92
4.02.02	la tariffa per esposizione di durata non superiore a 3 mesi, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione	2,07	2,89
<b>5 PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (art. 14, comma 4)</b>			
5.01	per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione 2,48 non si applica	2,58	non si applica
5.02	per durata superiore a 30 giorni - indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione - tariffa giornaliera	1,29	non si applica
<b>6 PUBBLICITA' VARIA (art. 15)</b>			
striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art. 15, comma 1) per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato			
6.01	con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini (art. 15, comma 2) per ogni giorno	13,43	18,80
6.02	con palloni frenati e simili (art. 15, comma 3) per ogni giorno mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art. 15, comma 4) per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito	61,97	non si applica
6.03		30,99	non si applica
6.04	mediante apparecchi amplificatori e simili (art. 15, comma 5) per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	2,58	non si applica
6.05		7,75	non si applica
<b>7 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19)</b>			
la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm. 70 X 100 e per i periodi sotto indicati è la seguente:			
7.01	- per i primi 10 giorni	1,14	1,59
	- per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	0,34	0,48

	Tariffe base per mezzi pubblicitari di superficie fino ad 1 mq.	Tariffe con aumento del 40 % per mezzi pubblicitari di superficie superiore ad 1 mq.
<b>1 PUBBLICITA' ORDINARIA (art.12, comma 1)</b>		
7.02 per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19, comma 2)	1,71	2,39
7.03 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19, comma 3)	1,71	2,39
7.04 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100% (art. 19, comma 3)	3,42	3,18
7.05 per le affissioni richieste: " per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere " entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale - nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 07.00 . Nei giorni festivi è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di euro 25,82 pari a £. 50.000 per ciascuna commissione (art. 22, comma 9)		